



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per la programmazione delle assunzioni, la mobilità e i profili professionali

**All'Agenzia Regionale per la protezione
dell'ambiente della Basilicata**

Alla c.a. dott. Donato Ramunno

Pec: protocollo@pec.arpab.it

Rif.: Vs. nota Prt.G.0000192/2026 - U - 08/01/2026 (Prot. DFP-0000751-A-08/01/2026).

Oggetto: parere in merito all'ambito di applicazione soggettivo dell'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 - Procedure di stabilizzazione del personale dirigenziale.

In riferimento alla nota in epigrafe, acquisita con prot. DFP-0000751-A-08/01/2026, si formulano le seguenti considerazioni, con specifico riguardo al profilo concernente l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione richiamata, ritenuto preliminare rispetto agli ulteriori aspetti prospettati.

L'articolo 28, comma 1-bis, del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, inserito dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 112 e successivamente modificato dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, consente agli enti locali di prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, una riserva di posti in favore di personale interno, in possesso dei requisiti ivi indicati, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale

La disposizione opera, quindi, nell'ambito di procedure concorsuali aperte, senza configurare meccanismi di stabilizzazione diretta.

La questione interpretativa posta investe, innanzitutto, la riconducibilità delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente alla categoria giuridica degli "enti

NA/ac

Palazzo Vidoni – Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma
Tel. 066899-7154



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico

Servizio per la programmazione delle assunzioni, la mobilità e i profili professionali

locali", alla quale la norma circoscrive puntualmente la propria applicazione. Si tratta, come noto, di una nozione di diritto positivo caratterizzata da un contenuto puntuale, non assimilabile alla più ampia categoria delle pubbliche amministrazioni e non suscettibile di estensione in via ermeneutica.

Il riferimento sistematico di ordine primario è costituito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, testo normativo nel cui alveo la disposizione in esame si iscrive. Quest'ultima, infatti, articola analiticamente il novero delle pubbliche amministrazioni, distinguendo con precisione tra gli "*enti locali*" — Comuni, Province, Comunità montane e loro consorzi e associazioni — e gli "*enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali*". Le ARPA, istituite in attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, sulla base di discipline normative regionali, si collocano senz'altro nell'ambito di quest'ultima categoria. Dovendosi ragionevolmente presumere che, relativamente alla norma in esame, il legislatore abbia operato all'interno della medesima tassonomia sistematica — tanto più che il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 costituisce la fonte regolatrice del rapporto di lavoro alle cui procedure la disposizione si riferisce —, una diversa interpretazione, che estendesse la categoria degli "enti locali" alle suddette Agenzie regionali, si rivelerebbe incompatibile con il quadro classificatorio del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Deve, d'altronde, rilevarsi che le ARPA si configurano come enti strumentali regionali, soggetti alla vigilanza delle Regioni, che ne determinano l'assetto organizzativo, il regime del personale e le risorse finanziarie. Esse sono prive di autonoma legittimazione democratico-territoriale e non partecipano al sistema dell'autonomia locale. Tali caratteri le differenziano strutturalmente dagli enti locali e valgono a escludere che la formula legislativa adottata possa essere intesa come comprensiva di soggetti che presentano una connotazione istituzionale radicalmente diversa.

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) corrobora tale ricostruzione in chiave sistematica: pur perimetrando la propria sfera applicativa ai fini della disciplina ivi prevista (Cfr. articolo 2), esso rispecchia una nozione degli enti locali consolidata nell'ordinamento, che enumera Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni, senza includere le Agenzie ambientali regionali. Nella misura in cui tale catalogo esprime una nozione di sistema consolidata, avvalora la conclusione che il legislatore settoriale, nel fare riferimento agli "enti locali", non abbia inteso ricomprendere soggetti di diversa natura istituzionale. A conferma di tale specialità, si aggiunga

NA/ac

Palazzo Vidoni – Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma
Tel. 066899-7154



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per la programmazione delle assunzioni, la mobilità e i profili professionali

anche che l'articolo 1, comma 4, dello stesso Tuel stabilisce una garanzia di "tutela rinforzata" per l'ordinamento degli enti locali, stabilendo che le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al Testo Unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Un ulteriore e concorrente fondamento argomentativo *a favore dell'inesistibilità della norma de qua* discende poi dalla sua rilevante portata derogatoria. Le riserve di posti nei concorsi pubblici introducono, infatti, una deroga al principio del concorso pubblico aperto, che, come noto, l'articolo 97, quarto comma, della Costituzione pone come modalità ordinaria e preferenziale di accesso ai pubblici uffici. Secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale in materia, ogni limitazione alla *par condicio* tra i candidati è costituzionalmente ammissibile solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico e deve, in ogni caso, essere interpretata con il massimo rigore.

Tale canone di stretta interpretazione — proprio delle norme che derogano a principi di rango costituzionale — non opera soltanto sul piano del contenuto sostanziale della disposizione, ma si estende alla delimitazione del suo ambito soggettivo di applicazione. L'assenza di un'espressa previsione normativa che abiliti le ARPA ad avvalersi della riserva non costituisce, pertanto, una lacuna colmabile in via ermeneutica, ma riflette il perimetro voluto dal legislatore.

Le considerazioni che precedono sono rese in via generale e astratta, in conformità alla funzione di indirizzo dello scrivente Dipartimento, e non esauriscono le valutazioni del caso concreto, che resta affidata all'autonoma responsabilità dell'amministrazione interessata, anche in ragione delle specificità ordinamentali proprie di ciascun ente.

IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Migliore



Firmato digitalmente da
MIGLIORE ALFONSO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI